



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dott. Mattia Caputo

Visto il proprio decreto del 31/3/2021;

Viste le note depositate telematicamente dalle parti;

Letti gli atti delle parti ed esaminata la documentazione di causa;

Vista l'istanza di parte opposta diretta ad ottenere la rimessione in termini per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria;

Rilevato che parte opposta ha formulato l'istanza di rimessione in termini all'udienza di verifica dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione, dunque nel primo atto difensivo utile, senza ritardo, cioè non appena questa ha avuto la consapevolezza di aver violato il termine stabilito dal Giudice o dalla legge (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4841/2012);

Cconsiderato che in punto di c.d. "overruling" dichiarativo (o "prospective overruling") – con terminologia italiana "mutamento di giurisprudenza" -, la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15144 del 2011 (seguita poi da numerose pronunce conformi, tra cui Cass. Civ., n. 12521/2014; Cass. Civ., n. 26541/2015; Cass. Civ., SS.UU., n. 10453 del 2015) ha sancito che "Se è vero in generale che l'interpretazione di una norma processuale, successivamente affermata, non integra uno ius superveniens, di cui si debba predicare la necessaria *irretroattività*, *in quanto essa semplicemente rilegge l'enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall'inizio, resta il fatto che l'originaria difforme lettura giurisprudenziale ha (o può avere) creato "l'apparenza di una regola" (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144) sulla quale la parte - prosegue l'ordinanza di rimessione - ha riposto un affidamento da tutelare sino al momento, da verificare in concreto, di oggettiva conoscibilità del nuovo orientamento correttivo. Il rimedio per tali evenienze sarebbe pur sempre quello di escludere la decadenza e/o di rimettere in termine la parte che, avendo regolato la propria condotta confidando nel precedente orientamento, vi sia incorsa anche consentendole il successivo compimento di attività ormai precluse". In base a tale argomentazione la Suprema Corte ha sancito il principio per cui, in forza dell'art. 111 della Costituzione che sancisce il principio del "giusto processo" il mutamento dell'indirizzo esegetico deve considerarsi valido solo per il futuro, tutte le volte in cui il "revirement": **(1) riguardi una regola del processo** (cioè*

una norma processuale); **(2) abbia carattere imprevedibile**, in ragione del carattere consolidato e non controverso della precedente interpretazione giurisprudenziale da un lato e, dall'altro, del repentino ed improvviso mutamento della giurisprudenza successiva o, quanto meno, privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi. **(3) la sua operatività determini una preclusione o decadenza che incida sul diritto di azione o di difesa della parte che abbia confidato incolpevolmente** (ossia non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) **nell'interpretazione precedente;**

Osservato che il “*revirement*” operato dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 19596/2020 riguarda una norma di natura processuale, l'articolo 5, co. 1-bis del D.Lgs. n. 28/2010, che assoggetta determinate materie alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, con la conseguenza che il mancato esperimento entro il termine a tal fine concesso dal Giudice comporta, appunto, sul terreno processuale l'improcedibilità della domanda/opposizione;

Considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità il mutamento giurisprudenziale non può assumere il carattere della “imprevedibilità” – che, come tale, in concorso con gli altri presupposti di cui sopra, abilita il Giudice ad autorizzare la rimessione in termini - laddove vi siano preesistenti contrasti interpretativi (Cass. Civ., n. n. 27086/2011) all'interno della Suprema Corte o vi sia incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della stessa Corte di Cassazione, in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Cass. Civ., n. n. 3782/2018) o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Cass. Civ., n. 14214/2013);

Rilevato che, rispetto all'interpretazione in ordine alla “*quaestio iuris*” relativa alla individuazione della parte onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, fino alla pronuncia n. 19596/2020 delle Sezioni Unite la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione era assolutamente granitica nel ritenere che a ciò fosse onerata la parte opponente, essendosi espressa in tal senso nelle uniche due pronunce concernenti tale problematica, cioè Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 24629 del 3/12/2015 e Cass. Civ., ord. n. 22003 del 16/9/2019, mentre non si ravvisano orientamenti di segno contrario in seno alla stessa fino, appunto, al pronunciamento nomofilattico del 2020;

Ritenuto, pertanto, che l'accoglimento, da parte delle Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 19596 del 2020, della soluzione ermeneutica secondo cui è la parte opposta ad essere onerata di introdurre il tentativo di mediazione, soluzione fino a quel momento del tutto assente nell'interpretazione della Corte di Cassazione, abbia determinato un mutamento “imprevedibile” della giurisprudenza di legittimità, considerata la funzione, propria della Suprema Corte, di assicurare “*l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il*

rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (art. 75 R.D. n. 12/1941, "Ordinamento Giudiziario), funzione che rende legittimo l'affidamento che le parti ripongono nell'interpretazione consolidata che di una norma processuale fornisce, appunto, la Suprema Corte;

Ritenuto, infatti, che fino alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 19596/2020 fosse assolutamente legittimo per la parte opposta (che non fosse stata a ciò espressamente onerata dal Giudice) confidare nell'interpretazione univoca offerta dalla Corte di Cassazione al problema di quale fosse la parte processuale onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria, attesa la funzione nomofilattica di tale organo giurisdizionale e l'assenza di orientamenti interpretativi di segno opposto, non rilevando la presenza di un contrasto interpretativo all'interno della giurisprudenza di merito, irrilevante ai fini della configurabilità di un "mutamento giurisprudenziale" giuridicamente rilevante;

Ritenuto, pertanto, che parte opposta sia incorsa in decadenza rispetto al termine decadenziale concesso dal Giudice per instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria per causa a sé non imputabile, ravvisabile nell'"*overruling*" giurisprudenziale operato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020, a carattere "imprevedibile" e, come tale, equiparabile dal punto di vista degli effetti allo "*ius superveniens*", dunque irretroattivo (art. 11 preleggi) e destinato ad operare solo per il futuro;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza di parte opposta di essere rimessa in termini, concedendo un nuovo termine ai sensi dell'articolo 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, cui è da ritenersi onerata in virtù del pronunciamento delle Sezioni Unite Civili n. 19596/2020;

Tenuto conto del carico di ruolo (circa 1300 cause), della necessità di dare priorità alle numerose cause di maggiore vetustà pendenti sul ruolo, della già avvenuta calendarizzazione delle udienze per i prossimi mesi con una media di n. 30 procedimenti fissati ad udienza;

P.Q.M.

- **ACCOGLIE** l'istanza di rimessione in termini della parte opposta e, per l'effetto
- **CONCEDE** a parte opposta il termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria;
- **RINVIA** all'udienza del **25/5/2022 ore di rito** per la verifica dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione;
- **MANDA** alla Cancelleria per la tempestiva comunicazione ai difensori delle parti costituite.

Salerno, 27/5/2021

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo